



a copertura essenzialmente solo i costi vivi legati alle spese di funzionamento (ad esempio, missioni del personale), e dall'altro, sul piano più generale, il fatto che la Relazione tecnica fa presente che l'Accordo stesso non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Va ricordato comunque che, come è emerso in particolare nel corso dell'*iter* in seconda lettura presso il Senato della Repubblica, l'art. 83 dell'Accordo è volto alla soppressione dei dazi doganali, il che, secondo il Governo - essendo limitata, la norma, al solo meccanismo di rifusione delle spese di esazione delle tariffe doganali - garantirebbe comunque un assetto in equilibrio finanziario, "dal momento che a minori rimborsi corrispondono anche minori attività da svolgere per le amministrazioni": al riguardo, sarebbe stato opportuno fornire delle indicazioni più precise, tenuto conto della rilevanza della platea degli Stati e dei traffici interessati dalla normativa, a giustificazione di tale asserita neutralità finanziaria della normativa, che sembrerebbe basarsi su costi di gestione di egual importo rispetto ai flussi interessati.

Quanto poi alla legge n. 147, relativa a due trattati con il Kosovo in materia di estradizione e di assistenza in materia penale, viene ripetuto lo schema usuale della copertura con il fondo speciale delle spese di missione, mentre, per gli oneri derivanti dall'esecuzione dei trattati in materia, per esempio, di sequestro e custodia dei beni nonché di squadre investigative comuni e attività di protezione delle vittime, si rinvia, in base alle dichiarazioni del Governo rese in Parlamento, alle risorse disponibili: a parte la questione dei criteri di costruzione delle previsioni a legislazione vigente, già più volte messa in luce, si può osservare che solo la presumibile esiguità dell'onere può indurre a ritenere non problematico il profilo finanziario della legge.

Va segnalata altresì la legge n. 149 (anch'essa di iniziativa parlamentare), in materia di ratifica della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Il provvedimento si

compone essenzialmente di due deleghe (artt. 3 e 4), intese “a semplificare e rendere più efficaci le formalità e le procedure inerenti le richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione ‘rafforzata’ con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei”, come riporta la Relazione tecnica.

Dal punto di vista finanziario il Governo ha fatto presente che gli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate saranno svolti con le risorse in essere e che ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziare in attuazione delle varie direttive comunitarie in materia di assistenza giudiziaria. Per quanto riguarda le due deleghe citate, sarà nella sede del relativo esercizio, ossia all’atto della presentazione dei corrispondenti decreti legislativi, che si verificheranno la sussistenza di eventuali oneri e le relative forme di copertura.

Per l’aspetto più generale relativo ai nuovi adempimenti, il rinvio ai fondi e alle risorse in essere, da un lato, si rileva come una soluzione in qualche modo obbligata, attesa la pratica impossibilità di stimare l’entità delle nuove attività da svolgere, ma, dall’altro, forse avrebbe dovuto includere una clausola di monitoraggio, tale da rendere enucleabile e percepibile l’entità dei nuovi adempimenti, per evitare soprattutto che le relative maggiori esigenze finanziarie si possano risolvere in futuri incrementi delle previsioni di bilancio a legislazione vigente.

Non appare presentare profili problematici di rilievo la legge (parimenti d’iniziativa parlamentare) n. 150, di delega per la riforma del sistema dei CONFIDI, i cui eventuali effetti in termini di finanza pubblica risultano devoluti alla fase delegata, per la quale a sua volta sono previste le garanzie ordinamentali circa la previa o contestuale entrata in vigore delle norme recanti le relative coperture finanziarie, ove non reperite all’interno degli stessi decreti legislativi.



Durante l'iter parlamentare non risulta presentata la Relazione tecnica¹, che può essere ritenuto ragionevole tenuto conto della conformazione del testo, come sinteticamente riportata. Va rilevato comunque che alcuni principi e criteri direttivi risultano potenzialmente forieri di oneri, come per l'art. 1, comma 1, lettera a), volta, tra l'altro, a favorire la raccolta di risorse pubbliche, e lettera b), intesa, tra l'altro, a disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi. In questo caso valgono le considerazioni già svolte, nel senso dell'opportunità di individuare almeno le modalità con cui prevedere eventuali interventi pubblici.

La legge n. **152**, relativa all'Accordo con il Marocco in materia di giustizia, presenta i medesimi profili già più volte illustrati in riferimento all'esiguità dell'onere ed a clausole di salvaguardia consistenti nella riduzione di programmi di bilancio.

Quanto poi alla legge n. **153**, in materia di contrasto al terrorismo e di ratifica ed esecuzione di numerose convenzioni, si rileva una generica clausola di invarianza (art. 10), con la specificazione per cui "alla copertura di eventuali spese straordinarie si provvede mediante appositi provvedimenti legislativi", senza altra indicazione. Dalla Relazione tecnica si evince che ciò si riferisce agli artt. 6 e 7, per esempio, riguardanti, rispettivamente, i provvedimenti conseguenti nel caso di sequestro e le attività di sequestro e protezione dei materiali o degli impianti nucleari. Rimane al riguardo l'osservazione riferita all'inappropriatezza, già più volte segnalata, di leggi i cui oneri e le cui future coperture sono rinviati a leggi successive, senza un'indicazione neanche di carattere procedimentale circa le modalità della futura sistemazione contabile. Manca, infine, una convincente dimostrazione circa la idoneità, da parte dei mezzi a disposizione, a supportare le attività ricollegabili alla legge in questione, considerata nei suoi aspetti di dettaglio.



Quanto poi alla legge n. 155, di ratifica dell'Accordo con la Svizzera in materia di cooperazione di polizia e dogane, i modesti oneri permanenti riferiti ad alcuni articoli dell'Accordo vengono coperti con il fondo speciale e viene prevista una clausola di salvaguardia a valere su programmi di bilancio del dicastero interessato: per i restanti articoli è prevista una generale clausola di invarianza, la cui sostenibilità è stata peraltro ribadita dal Governo in Parlamento, per quanto concerne in particolare le richieste di cooperazione (artt. 7 e 8 dell'Accordo) e le attività di sostegno in caso di rimpatri (art. 21 del medesimo Accordo). Ciò che si può qui rilevare è che, senza almeno una clausola di monitoraggio, anche in questo caso solo la presumibile modestia dell'entità degli oneri rende di fatto non problematico il rinvio alla legislazione vigente.

In merito poi alla legge n. 157, di ratifica di numerosi Accordi in varie materie, per gli aspetti finanziari è utile ricordare, in riferimento all'Agenzia spaziale italiana ed al *Memorandum* con le Nazioni Unite, che, nel primo caso, in base alle dichiarazioni del Governo nel corso dell'esame in Parlamento, la costruzione di un secondo ponte, richiamato al punto b) dell'allegato II, risulta già coperta con disponibilità a legislazione vigente, mentre, nel secondo caso, le opere di installazione di stazioni radio, posa di cavi e linee di terra previste dall'articolo VI del relativo Protocollo non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricordano infine le due leggi nn. 163 e 164, modificative, rispettivamente, della legge di contabilità n. 196 del 2009 e della legge cd. "rinforzata" n. 243 del 2012, sui cui aspetti di merito si rinvia all'apposito parere espresso e alla successiva audizione parlamentare del 26 maggio u.s..


Quanto infine alla legge n. 167 (d'iniziativa parlamentare), in tema di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori, sono previste norme - come gli artt. 3 e 4, rispettivamente, in materia di centro di coordinamento sugli *screening* neonatali e protocollo operativo per la gestione di tali *screening* - che



implicano numerose attività nuove, a fronte di clausole di neutralità, come è stato osservato più volte, la semplice apposizione di tali clausole non è idonea a garantire di per sé che una corretta e totale applicazione della normativa non si traduca in un maggior fabbisogno finanziario in sede di formazione degli stanziamenti di bilancio. Quanto poi all'art. 6, che richiede un conseguente aggiornamento dei LEA, gli oneri sembrano ragionevolmente quantificati, in base alle numerose Relazioni tecniche presentate e alle dichiarazioni del Governo in Parlamento nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera dei Deputati, e sono finanziati con le risorse previste a legislazione vigente, considerato che per l'aggiornamento dei LEA sono state appostate risorse *ad hoc*, come ha da ultimo esplicitato il Governo sempre nel corso del predetto esame parlamentare.

4. Decreti legislativi

Non appaiono problematici, per i profili qui esaminati, i decreti legislativi nn. 71 (riguardante la materia degli organismi d'investimento collettivo in valori immobiliari e da cui anzi potrebbero derivare maggiori entrate nette in riferimento alla possibilità di innalzare il livello minimo della sanzione massima, pur considerando eventuali effetti di segno opposto, ferma rimanendo la clausola di neutralità generale), 72 (in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, anche tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria), 73 (in materia di decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, tenuto altresì conto anche in questo caso della clausola di neutralità finanziaria), 74 (in materia di conformazione del diritto interno alla decisione comunitaria relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, anche in questo caso



tenendo conto del vincolo d'invarianza) e **75** (in materia di informazione del diritto interno alla decisione comunitaria istitutiva del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, sempre considerando l'esplicito vincolo d'invarianza).

Del pari non problematici si presentano, sempre per i profili qui esaminati, i decreti legislativi nn. **80** (riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, stante anche la clausola d'invarianza), **81** (in tema di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, stante anche in questo caso la clausola d'invarianza), **82** (riguardante l'attuazione della direttiva comunitaria concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione), **83** (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico), **84** (riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, anche tenendo conto della clausola d'invarianza), **85** (in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva) e **86** (riguardante la materia della messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, tenuto conto della clausola d'invarianza).

Per quanto concerne poi i due già citati decreti legislativi nn. **90** e **93**, attuativi delle deleghe previste dalla vigente legge di contabilità in materia, rispettivamente, di nuova struttura del bilancio dello Stato (art. 40) e potenziamento del bilancio di cassa (art. 42), si rinvia all'apposita audizione, anche per gli aspetti di carattere finanziario, della Corte tenutasi in sede parlamentare il 15 marzo u.s.



In merito poi al decreto legislativo n. **91**, si tratta di una serie di ~~correzioni~~ ed integrazioni agli omologhi decreti già entrati in vigore in attuazione della legge delega n. 244 del 2012, che consente l'utilizzo all'interno dello strumento della difesa dei risparmi realizzati mediante riduzione del personale del comparto. Molti sono i settori rivisitati dal decreto in esame, i cui effetti finanziari comunque non dovrebbero risultare modificativi dell'impianto della legge delega, basata sull'invarianza di oneri e sulla ricordata riassegnazione al medesimo settore dei risparmi di spesa conseguenti alla stessa delega.

Non vi sono problemi, per i profili esaminati, per quanto attiene al decreto legislativo n. **92**, riguardante la disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari, considerato altresì il doppio vincolo della neutralità finanziaria e del rinvio alle risorse in essere.

Non presenta criticità di rilievo, per i profili qui esaminati, il decreto legislativo n. **97**, in tema di pubblicità e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, per il quale è comunque previsto il vincolo d'invarianza di oneri (art. 44): da menzionare comunque che, secondo quanto dichiarato dal Governo in Parlamento, l'ampliamento, in base all'art. 40, del monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche, non dovrebbe comportare costi aggiuntivi in quanto gli "enti non dovranno più sostenere i costi di pubblicazione delle informazioni secondo i vari standard informativi, giacché tale pubblicazione avverrà tramite un *link* alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze".

Non comporta poi problemi, dal punto di vista degli effetti sul conto delle pubbliche amministrazioni, neanche il decreto legislativo n. **103**, in materia di sanzioni nel settore della commercializzazione dell'olio di oliva, sia in quanto vengono previste nuove fattispecie di illecito amministrativo, sia in riferimento all'accentramento in capo ad un'autorità statale della potestà sanzionatoria nel

settore oleario, il che libererebbe risorse per le regioni e gli enti delegati, da destinare ad altre funzioni.



Il decreto legislativo n. **116**, relativo alla materia del licenziamento disciplinare del pubblico impiego, non comporta profili problematici dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica (attesa anche la clausola di neutralità di cui all'art. 2) in riferimento ai compiti cui deve far fronte la pubblica amministrazione, ed anzi potendo comportare, la normativa, eventuali effetti favorevoli sia per i risparmi collegati alla sospensione cautelare e al licenziamento dei dipendenti fraudolenti, sia per le maggiori entrate riconducibili al risarcimento per danni di immagine.

Non comportano problemi poi i due decreti legislativi nn. **124** e **125**, in materia, rispettivamente, di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e di protezione contro la falsificazione, in questo secondo caso avendo il Governo chiarito, nel corso dell'*iter* parlamentare di natura consultiva, che l'attività di consulente tecnico nei procedimenti di falsificazione sarà svolta dal tecnico nummario, il che giustifica la clausola d'invarianza di cui all'art. 2.

Per quanto concerne il decreto legislativo n. **126**, in materia di segnalazione della SCIA, non è prevista una clausola d'invarianza per le numerose attività delle amministrazioni interessate, ma solo il riferimento, da parte della Relazione tecnica, alle risorse disponibili. Si osserva che se, effettivamente, gli adempimenti non saranno coerenti con le condizioni finanziarie ed operative degli enti interessati, può verificarsi, come già segnalato da tempo in analoghe circostanze, che l'attuazione della normativa avverrà in maniera non omogenea sul territorio nazionale.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. **127**, riguardante la semplificazione nella complessa materia della conferenza dei servizi, non è prevista una clausola d'invarianza presumibilmente (come si evince dal parere



espresso dalla Commissione bilancio della Camera dei Deputati) in quanto, da un lato, si provvederà con le risorse in essere e, dall'altro, si avrà una riduzione di costi "in considerazione dell'utilizzo delle modalità di trasmissione telematiche". Anche in questo caso, trattandosi di normative di carattere ordinamentale e procedurale, appare particolarmente complesso circoscrivere *ex ante* gli eventuali effetti finanziari della nuova normativa, il che avrebbe dovuto comunque far ritenere opportuna l'apposizione di una clausola di neutralità ovvero di rinvio alle disponibilità in essere.

Non presenta profili di rilievo il decreto legislativo n. 128, in materia di armonizzazione delle normative per la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, tenuto conto altresì della generale clausola d'invarianza di cui all'art. 51.

Qualche profilo problematico, invece, si riscontra per il decreto legislativo n. 129, riguardante la semplificazione dell'attività relativa all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Infatti, pur trattandosi eventualmente di risvolti quantitativi modesti, appare non del tutto chiaro il fondamento della clausola d'invarianza (art. 3) riguardo a due profili: da un lato, la asserita compensatività tra minori spese per l'uso di apparati tecnologici a distanza (già in uso peraltro presso gli uffici giudiziari, come ha confermato il Governo nel corso dell'*iter* parlamentare) ed oneri derivanti dal maggior ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per gli interpreti; dall'altro, il fatto che agli ulteriori adempimenti previsti a carico dell'amministrazione della giustizia si farà fronte con le risorse in essere a legislazione vigente. Non essendo stata fornita idonea documentazione, non è inverosimile ipotizzare che la clausola d'invarianza potrebbe non essere in grado di impedire un aumento degli stanziamenti a legislazione vigente, ove si dovessero rendere necessarie maggiori risorse.



Quanto poi al decreto legislativo n. 135, riguardante la materia della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, la clausola d'invarianza generale di cui all'art. 28 può trovare giustificazione, ferma rimanendo l'assenza di espliciti meccanismi di controllo, per il fatto che rimarrebbe confermata la struttura finanziaria a legislazione vigente della materia, che registra l'accollo alle società private degli oneri derivanti dalle varie attività delle pubbliche amministrazioni in materia, mediante versamento di contributi.


Per il decreto legislativo n. 136, riguardante la materia del distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi nonché della cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, si osserva che, in base all'impostazione del Governo, la complessiva clausola di invarianza (art. 25) trova giustificazione con il fatto che, in particolare per gli artt. 3 e 17 (riguardanti, rispettivamente, la verifica dell'autenticità del distacco e la richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione), si tratta, sul piano contabile, di trasferimenti di risorse già in essere verso l'Ispettorato nazionale del lavoro. Per l'art. 9 inoltre, riguardante le iniziative adottate dalla Commissione europea in tema di misure di accompagnamento, dovrebbe provvedersi con fondi comunitari, come esplicitato dal Governo nel corso dell'*iter* parlamentare. Non è chiaro però come risolvere il problema, non affrontato dalla Relazione tecnica, della sostenibilità della clausola di invarianza, per esempio, in riferimento all'art. 6, relativo all'istituzione di un Osservatorio di monitoraggio nella materia dei distacchi: ciò non tanto per gli oneri di funzionamento, essendo prevista la gratuità dei relativi incarichi di partecipazione, quanto, ad esempio, per l'assunzione di "ogni altra iniziativa per la migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione dei lavoratori distaccati", di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 in esame. E' presumibile ritenere infatti che l'attuazione puntuale di tale dettato normativo comporterà dei costi.



Quanto poi al decreto legislativo n. **141**, riguardante il recepimento di direttive eurounitarie nel settore dell'efficienza energetica, è prevista una clausola d'invarianza complessiva, ulteriormente avvalorata dal Governo quando ha ritenuto di far presente, durante l'*iter* consultivo parlamentare, che in particolare i compiti aggiuntivi previsti all'art. 12 a carico dell'ENEA già rientrano nelle relative competenze istituzionali. Rimane poi non chiarito a sufficienza come procedere ad invarianza di oneri in riferimento all'art. 9, per esempio, in tema di iniziative, a carico dello Stato e degli enti territoriali, a favore della trasparenza in ordine all'efficienza energetica.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. **159**, in materia di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), è prevista la clausola d'invarianza, anche nel senso di far riferimento alle risorse in essere, per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, in quanto, come spiega la Relazione tecnica, si tratta in gran parte di un sistema già esistente. Rimangono comunque, come riconosciuto dalla stessa Relazione tecnica, casi di lavoratori particolarmente esposti e sussistono d'altro canto disposizioni, come il comma 8 dell'art. 1, che impongono al datore di lavoro di aggiornare, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, per i casi ivi previsti. Sono ipotesi che sembrano poco conciliarsi con la doppia clausola di neutralità prima citata.

Infine, per il decreto legislativo n. **169**, di riorganizzazione della materia concernente le Autorità portuali ed attuativo dell'art. 8 della citata legge n. 124 del 2015, è utile ricordare preliminarmente che la legge delega recava una clausola generale di non onerosità e la relativa Relazione tecnica associava alla riorganizzazione in esame "consistenti risparmi", ancorché non quantificabili. Nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto legislativo il Governo ha quantificato il risparmio in 2.330.000 euro, essenzialmente in connessione alla riduzione delle esistenti Autorità portuali: il decreto ribadisce, all'art. 22,



comma 8, la clausola di neutralità. La complessità e l'elevato numero dei fattori, anche di dettaglio, finanziariamente rilevanti rende difficoltoso il controllo degli effetti finanziari, considerato che si tratta di istituzioni disseminate sul territorio: sarebbe stato dunque opportuno prevedere una clausola di monitoraggio che consentisse di seguire l'attuazione della riforma in modo da rendere verificabile, anzitutto, il rispetto della clausola di neutralità e, in secondo luogo, il raggiungimento dell'obiettivo di risparmio esplicitato dal Governo.

N. 15/SSRRCO/RO/16



TAVOLE (*)

(*) Le indicazioni numeriche delle tavole 2 e 3 si riferiscono agli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza (SNF).

N. 15/SSRRCO/RQ/16



Tavola 1

ELENCO DELLE LEGGI ORDINARIE E DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2016

N.	Legge/D. Lgs. n.	Data	Titolo	G.U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
1	62	19 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012	103	4 maggio 2016		1	Gov.	S. 1986 C. 3461
2	64	19 aprile 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013	104	5 maggio 2016		2	Gov.	S. 1945 C. 3459
3	69	4 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015	115	18 maggio 2016			Gov.	C. 3331 S. 2125
4	76	20 maggio 2016	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze	118	21 maggio 2016		3	Parl.	S. 2081 C. 3634
5	77	4 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009	119	23 maggio 2016		4	Gov.	C. 2711 S. 2126



N.	Legge/D.Lgs. n.	Data	Titolo	G. U. n.	Data	D.L. n.	Scheda analitica n. (*)	Iniziativa	Atto n.
Leggi									
6	79	3 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1° 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003	121	25 maggio 2016		5	Gov.	C. 3512 S. 2312
7	89	26 maggio 2016	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca	124	28 maggio 2016	42/2016	6	Gov.	S. 2299 C. 3822
8	106	6 giugno 2016	Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	141	18 giugno 2016		7	Gov.	C. 2617 S. 1870 C. 2617-B
9	107	25 maggio 2016	Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013	142	20 giugno 2016			Gov.	S. 1750 C. 3301
10	110	22 giugno 2016	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015	145	23 giugno 2016		8	Gov.	C. 3642 S. 2407
11	112	22 giugno 2016	Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare	146	24 giugno 2016		9	Parl.	C. 698 S. 2232 C. 698-1352-2205-2456- 2578-2682-B

